

Le società non si sequestrano

Il provvedimento cautelare può essere disposto sull'azienda o sulle partecipazioni sociali e non fa venire meno gli organi sociali

/ Maurizio MEOLI

Non è possibile il **sequestro penale di una società** nel suo complesso, né è corretto pensare che il sequestro del suo patrimonio aziendale o delle sue quote possa condurre al medesimo effetto. L'importante precisazione è fornita dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza n. [7/2016](#).

La società – soggetto di diritto, anzi, nella specie, trattandosi di una srl, persona giuridica – non può essere oggetto di **spossessamento**. Questo riguarda, invece, i beni sottoposti a sequestro; e ciò sebbene l'[art. 104-bis](#) disp. att. c.p.p. preveda un "sequestro preventivo" che "abbia ad oggetto ... società". Secondo i giudici napoletani, infatti, il riferimento lessicale alla "società" non è coerente con l'intero ordinamento societario. Per cui, probabilmente, deve essere considerato quale mera formula sintetica volta a descrivere, sul piano empirico, il sequestro della totalità delle partecipazioni sociali, unitamente al patrimonio aziendale, e, quindi, lo "svuotamento" di ogni potere gestorio da parte degli organi sociali sul complesso dei beni sociali.

Oggetto di sequestro, allora, possono essere, da un lato, **l'azienda**, quale complesso dei beni strumentali all'esercizio dell'attività economica, da non confondere con la società che è il soggetto che svolge tale attività, e, dall'altro, le **quote sociali**, quali beni giuridici che esprimono il complesso dei diritti e dei doveri derivanti dalla partecipazione alla società (*cf.* anche Trib. Napoli [29 dicembre 2009](#) e Trib. Napoli [6 agosto 2009](#)).

A conferma della correttezza di tale soluzione sono richiamate talune disposizioni normative dettate dal Codice antimafia e delle misure di prevenzione ovvero dal DLgs. n. [159/2011](#). La consapevolezza della differenza sopra evidenziata emerge, innanzitutto, dall'[art. 41](#) comma 2 del citato decreto, laddove si afferma che l'amministratore giudiziario assume la gestione solo "dell'**attività economica dell'azienda**", ovvero del patrimonio sequestrato, e non della società.

Da ciò un'ulteriore, importante, conseguenza: il sequestro delle partecipazioni o dell'azienda non ha alcuna influenza sull'organizzazione della società. Tutti gli organi di essa restano al loro posto e non si determina alcuna sostituzione automatica tra amministratore (o organo di gestione) della società ed amministratore giudiziario.

Ed anche questo profilo è riscontrabile nel DLgs. n. 159/2011. Nell'[art. 41](#) comma 6 lett. a), infatti, è stabilito che, "nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del giudice delegato, ... **convocare l'assemblea per la sostituzione** degli amministratori".

Solo per tal via, quindi, è possibile pervenire alla rimozione degli amministratori ed alla loro sostituzione. E la scelta del nuovo gestore, nel rispetto delle indicazioni statutarie, potrebbe cadere su qualsiasi soggetto, ivi incluso lo stesso amministratore giudiziario. Quest'ultimo, in pratica, legittimato ad esercitare i **diritti sociali** incorporati nella partecipazione sequestrata che è chiamato ad amministrare, nominerebbe se stesso quale amministratore (volontario) della società; andando così a rivestire le funzioni connesse alla carica ed a sopportare i relativi oneri.

Diversamente, l'amministratore giudiziario si limiterà a gestire l'azienda sequestrata, con le modalità di un'amministrazione separata, ovvero ad esercitare i diritti incorporati nella partecipazione sociale (*cf.* Trib. Napoli 6 agosto 2009).

Secondo Trib. Napoli 29 dicembre 2009, invece, i poteri di gestione e di rappresentanza sono attribuiti al custode/amministratore giudiziario nominato senza necessità di alcun atto formale. Nel medesimo senso si esprime anche Trib. Napoli [24 aprile 2015](#), che osserva come, alla luce del "richiamo" dell'[art. 40](#) comma 2 del DLgs. 159/2011 alla figura del fallito, l'originario amministratore legale di una società i cui beni aziendali siano totalmente attinti da un provvedimento di cautela reale è parificabile ad un "**fallito temporaneo**", la cui "massa attiva" (se così si può dire) è disponibile solo dall'amministratore giudiziario (curatore) fino alla confisca definitiva o alla restituzione e delle cui situazioni "passive" (sempre se così si può dire) non può né deve rispondere: tanto da doverlo ritenere sospeso da poteri e doveri per tutto il tempo dell'amministrazione temporanea; con automatica cessazione di tale "sospensione" nel caso di dissequestro o di confisca definitiva che comporti l'eventuale subentro di una nuova proprietà. È sancita, quindi, la possibilità di **iscrivere** nel Registro delle imprese la sospensione dei poteri degli amministratori della società a seguito di sequestro penale dell'azienda sociale.

Può rilevare anche l'autoattribuzione della rappresentanza legale

Si osserva, infine, come la decisione in commento ritenga che l'amministratore giudiziario, anche in assenza di "auto-nomina" al ruolo di amministratore/representante legale della società, ove abbia **provveduto all'iscrizione** di tale qualità nel Registro delle imprese ed **esercitato i conseguenti poteri**, in assenza di contestazioni, risulta legittimato ad operare.